

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 "VICENZA"

DELIBERAZIONE

n. 461

del 22-6-2016

O G G E T T O

Assegnazione budget annuale Associazione "ASSP O.n.l.u.s. di Padova – Centro Archimede" - per l'anno 2016.

Proponente: Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate
Anno Proposta: 2016
Numero Proposta: 519

Il Direttore della “Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate” in accordo con la Direzione Amministrativa del Territorio riferisce:

Con D.G.RV. 23 ottobre 2007 n. 3364 la Regione Veneto ha approvato specifiche linee di indirizzo per la gestione dei soggetti con grave disturbo da deficit di attenzione con iperattività (A.D.H.D.). Tale disturbo è un disordine dello sviluppo neuropsichiatrico del bambino e dell'adolescente, caratterizzato da inattenzione ed impulsività/iperattività. La patologia interferisce con il normale sviluppo psicologico e l'apprendimento del bambino impedendogli di svolgere le comuni attività quotidiane. Se non curato il disturbo comporta importanti ripercussioni in età adulta, quando, assieme ai sintomi di disattenzione, iperattività e impulsività possono comparire disturbi psicopatologici quali alcolismo, tossicodipendenza, personalità antisociale.

Con successivo Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi socio-sanitari del 11 dicembre 2007 n. 100 sono stati, pertanto, individuati i Centri Regionali di riferimento per il trattamento della sindrome da deficit A.D.H.D., tra i quali rientra anche l'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile di questa Azienda U.L.SS..

In tale contesto e in coerenza con i provvedimenti regionali sopra richiamati, le Aziende UU.LL.SSSS. della Provincia di Vicenza hanno ritenuto necessario attivare e realizzare adeguati percorsi finalizzati a riconoscere precocemente i sintomi della patologia ADHD, mettendo in atto, anche in collaborazione con il Privato Sociale, interventi socio-sanitari, assistenziali e di cura che supportino le famiglie per affrontare efficacemente le caratteristiche comportamentali dei bambini e degli adolescenti affetti da ADHD.

Di conseguenza nel periodo intercorrente tra il 2010 ed il 2014 ciascuna Azienda U.L.SS. provinciale ha approvato con provvedimenti diversi, che di seguito vengono citati per dovizia di particolare, dei contratti di collaborazione tra “pubblico e privato” nell'ambito della diagnosi e cura delle patologie dell'apprendimento in età evolutiva, dove la valutazione iniziale e finale dei pazienti è stata afferita ai diversi Servizi di Neuropsichiatria delle UU.LL.SSSS. provinciali mentre il “*training* riabilitativo” (trattasi fondamentalmente di cicli di sedute psicoterapeutiche individuali e di gruppo) è stato affidato all'erogatore privato. Il partner privato individuato è risultata essere l'Associazione Servizi Sociali e Sicurezza per Padova - ASSP- Onlus” che gestisce a Torri di Quartesolo (VI) il “Centro Diurno Archimede”; trattasi di un'Associazione Onlus fondata nel 2008 e nata per affrontare precipuamente i disturbi da comportamento dirompente (tra i quali l'ADHD, i disturbi del comportamento della condotta e i disturbi oppositivo-provocatori), in possesso di autorizzazione all'esercizio quale “*Centro diurno per minori con disturbi da deficit attentivo-iperattivo, difficoltà scolastiche e disturbi associati per complessivi posti n. 15*”, di cui al Decreto Regionale del 27 novembre 2008 n. 170 e di accreditamento, ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lg.vo n.502/1992 e s.m.i., rilasciato con successiva D.G.R.V. del 31 luglio 2012 n. 1503 e che vede operare al suo interno psicologi/psicoterapeuti con formazione specifica nella valutazione cognitiva e neuropsicologica.

Successivamente nel corso del 2014 l'“ASSP – O.n.l.u.s. – Centro Archimede” ha chiesto ed ottenuto l'accREDITAMENTO istituzionale, finalizzato con D.G.R. Veneto del 29 dicembre 2014, n. 2708, ritenendo così di poter accedere ad una collaborazione istituzionale meglio strutturata, con rapporti stabili secondo l'ordinamento vigente, con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale. Infatti la Giunta Regionale ha rilasciato, con efficacia dal 1 gennaio 2015, l'accREDITAMENTO istituzionale all'“ASSP - Onlus” per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali presso la struttura “Centro Archimede” di Torri di Quartesolo (VI), per riabilitazione neuropsicologica per disabili in età evolutiva. Purtroppo l'allegato Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2016/519

A della precitata delibera giunta aveva disposto la classificazione della struttura come “*B5 Ambulatorio di Medicina fisica e riabilitazione*”, anziché “*B/C4 Struttura privata non residenziale di riabilitazione extra-ospedaliera*” come sarebbe stato invece più appropriato rispetto alle attività effettivamente svolte dal Centro medesimo.

L’ASSP – Onlus – Centro Archimede” di fronte ad una classificazione non perfettamente aderente alle attività effettivamente svolte e soprattutto all’impossibilità materiale di poter proseguire nell’erogazione, senza soluzione di continuità, delle prestazioni che le Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. provinciali hanno continuato nel frattempo a richiedere, con nota PEC del 25 marzo 2015 ha provveduto a richiedere l’estensione dell’accreditamento istituzionale (da B5 a BC/4) ai competenti uffici regionali.

Con nota prot. n. 461385 del 12 novembre 2015 l’Azienda ULSS 6 ha trasmesso il richiesto supplemento istruttorio relativo alla sussistenza dei requisiti relativi al personale impiegato nell’attività della struttura secondo i parametri della D.G.R.V. n. 2529/2000 con particolare riferimento ai titoli di studio di personale riabilitativo e al conteggio del personale volontario rispetto agli standard del personale, senza rilevare criticità.

Nella seduta 22 dicembre 2015 la CRITE ha espresso parere favorevole, cui hanno fatto seguito il Decreto Regionale del 7 aprile 2016 n. 94 di autorizzazione all’esercizio e la D.G.R.V. 26 aprile 2016 n. 547 avente per oggetto la “*Revoca dell’accreditamento istituzionale rilasciato con DGR n. 2708 del 29.12.2014 e contestuale rilascio dell’accreditamento istituzionale con nuova classificazione alla struttura privata denominata "Centro Archimede" della Associazione Servizi Sociali e Sicurezza per Padova - ASSP Onlus, con sede operativa in Torri di Quartesolo (VI) via Italia Unita, 1. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22*”.

A seguito dell’ottenuto accreditamento istituzionale in favore dell’Associazione ASSP O.n.l.u.s. di Padova – per il Centro Archimede - e sulla base delle contingenti e pressanti richieste di ripresa delle attività assistenziali in favore dei pazienti dell’intero territorio della Provincia di Vicenza, si propone l’approvazione del contratto che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale di assegnazione del budget stabilito dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n. 2079 del 30.12.2015 all’Associazione ASSP O.n.l.u.s. di Padova – per il Centro Archimede”.

La spesa massima non superabile, per l’anno 2016, di cui all’allegato A della D.G.R.V. 30 dicembre 2015 n. 2079 è di euro 180.000,00 da imputarsi al bilancio Sanitario dell’Azienda.

Per quanto riguarda le prestazioni addebitate dall’Azienda U.L.S.S. n. 6 “Vicenza” per pazienti residenti nelle Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. del Veneto, si procederà al recupero delle somme mediante la mobilità sanitaria intraregionale assimilando le modalità già previste per le strutture cosiddette “ex art 26” della L. n. 833/1978.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2016/519

DELIBERA

1. di approvare la stipula del contratto che si allega alla presente quale sua parte integrante e sostanziale di assegnazione del budget regionale di cui all'allegato A) della D.G.R.V. n. 2079 del 30.12.2015 all'Associazione ASSP O.n.l.u.s. di Padova – per il Centro Archimede –;
2. di dare atto che la spesa massima per l'anno 2016 è di in € 180.000,00 e trova riferimento nel bilancio Sanitario anno 2016 – **CDEL 55.04.000106** (mastro per gli istituti “ex art. 26”) e che per quanto riguarda le prestazioni addebitate dall'Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza” per pazienti residenti nelle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto, si procederà al recupero delle somme mediante la mobilità sanitaria intraregionale assimilando le modalità già previste per le strutture cosiddette "ex art 26" della L. n. 833/197;
3. di demandare alla Direzione Amministrativa del Territorio ogni ulteriore adempimento amministrativo e ogni ulteriore atto conseguente all'approvazione del presente;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI

Vicenza, _____

Copia conforme all'originale, composta di n. _____ fogli (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI

Vicenza, _____

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA
SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE
STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIALI
ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza con sede legale in Viale Rodolfi n. 37
– 36100 Vicenza, codice fiscale 02441500242, rappresentata pro
tempore dal Direttore Generale, dott. Giovanni Pavesi, di seguito de-
nominata U.L.S.S. n. 6

E

“Centro Archimede” dell’Associazione Servizi Sociali e Sicurezza per
Padova – ASSP O.n.l.u.s., ubicato in Padova (PD), via Altinate n° 87
Codice fiscale 037669202888 legalmente rappresentata dalla sig.ra
Lauretta Furlan in qualità di Presidente della A.S.S.P. Onlus quale
soggetto gestore della struttura medesima, di seguito denominato
erogatore

PREMESSO CHE

In relazione ai minori con disturbo da deficit attentivo-iperattivo, diffi-
coltà scolastiche e disturbi associati, si rende opportuno attivare col-
laborazioni con Centri accreditati ex art. 26 della L. 833/1978 quali
l'erogatore Centro Archimede, di Torri di Quartesolo, specializzato nel
trattamento di tali problematiche,

a) l'erogatore rientra tra gli Istituti e Centri ex art. 26 della L. 833/1978,
D.P.R. 1889/1997 e D.G.R.V. n. 253/2000.

b) l'erogatore è stata autorizzata all'esercizio, da ultimo, con Decreto

Regionale n. 94 del 07 aprile 2016 Sezione Attuazione e Programmazione Sanitaria, settore accreditamento;

c) l'erogatore è oggetto di accreditamento istituzionale con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 547 del 26 aprile 2016, definita dalla L.R. 22/2002 come struttura privata non residenziale di riabilitazione intensiva extraospedaliara – classificazione BC4 – con funzioni di centro e presidio di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali a prevalenza parte ambulatoriale;

d) Con D.G.R.V. n. 2079 del 30.12.2015 e allegati, la Regione Veneto ha fissato criteri, modalità e determinazione dei tetti di spesa per l'attività di riabilitazione extraospedaliara presso gli Istituti e Centri ex art. 26 della L. 833/1978, accreditati, per gli anni 2015 e 2016 ed ulteriori disposizioni, comprese le tariffe per prestazione.

e) che, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.S.S. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Il presente contratto viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.

3. Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici tra le

parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'U.L.SS. 6, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'U.L.SS. 6, con una fluttuazione massima del 20%

4. Oggetto del presente contratto sono le attività di riabilitazione ambulatoriale per i minori con disturbi psichici e associato a disturbo del comportamento e per i minori con disturbi di comprensione di cui all'allegato B della D.G.R.V. n. 2079 del 30/12/2015, che prevede per il Centro Archimede l'effettuazione di prestazioni ambulatoriali, singole e di gruppo.

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente contratto; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo, articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare.
- garantisce emissione di nota di accredito in caso di eventuale sfondamento del budget annuale assegnato secondo le modalità indicate

dall'U.L.SS. 6;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei protocolli di

appropriatezza erogativa e prescrittiva dei cicli riabilitativi con inqua-

dramento diagnosi effettuata, o comunque validata, dai medici della

U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede

nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo

amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e

delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui alla D.G.R.V. n. 2079/2015;

- verifiche e controlli nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale per il

tramite dell'U.L.SS. 6;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni

oggetto del presente contratto;

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti

in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituziona-

le;

- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono

derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attra-

verso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;

- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta

documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda, della Re-

gione e del Ministero;

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 3 - Obblighi dell'U.L.SS. 6

L'U.L.SS. 6:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, fatta salva la disponibilità finanziaria aziendale. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 - Fatturazione e pagamenti

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno remunerate con l'applicazione delle tariffe sotto riportate, di cui all'allegato B della D.G.R.V. n. 2079 del 30/12/2015:

- codice 99.99.47: Prestazione ambulatoriale singolo: € 44,30

- codice 99.99.48: Prestazione ambulatoriale di gruppo: € 16,20

2. La struttura dovrà inviare rendiconto mensile, predisposto come da tracciato record regionale individuato con allegato 1 alla D.G.R.V. n. 751/2000.

3. In applicazione del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, l'emissione, la trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, dovrà essere effettuata in forma esclusivamente elettronica. Le fatture elettroniche prodotte, dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

4. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse si dovrà utilizzare il codice univoco Ufficio, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

Per l'Azienda ULSS 6 Vicenza, tale codice è: **UFI8LR**.

5. L'U.L.SS. 6 effettuerà il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato secondo le modalità del precedente art. 3.

Art. 5 – Durata contratto

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione con validità fino al 31 dicembre 2016, da rinnovarsi con la nuova definizione dei budget assegnati dalla Regione per il periodo che verrà dalla medesima stabilito.

Le Parti hanno facoltà di recesso unilaterale previo formale preavviso di 60 giorni.

Non è ammesso tacito rinnovo e/o proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 6 – Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

b) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'U.L.SS. 6; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'U.L.SS. 6, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente contratto;

c) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'U.L.SS. 6 - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda U.L.SS. competente territorialmente.

L'U.L.SS. 6 si riserva di risolvere o meno il presente contratto, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di

propria competenza;

d) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'Azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente contratto contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'U.L.SS. 6.

Art. 7 – Adempimenti in materia di privacy

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'erogatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto.

In particolare, l'erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Art. 8 - Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, l'erogatore non potrà sospendere o interrompere i servizi oggetto del

contratto.

Art. 9 - Registrazione e bolli

Il presente contratto è esente da imposta di bollo, ai sensi del D. Lgs.

460/97 art. 17 e D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, art. 27 bis - tabella

B.

E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2°

comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte

richiedente.

Art. 11 - Norma di rinvio

Le Parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente

contratto in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regio-

nali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assun-

te.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle

norme del codice civile e alla normativa di settore.

Vicenza, li

Per l'azienda

Per l'Associazione

U.L.SS. n. 6 "Vicenza

ASSP Onlus – C. Archimede

Il Direttore Generale

La Presidente

(dott. Giovanni Pavesi)

(Sig.ra Lairetta Furlan)

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si appro-

vano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli

Artt. 1, 2, 4, 5, 6

Per l'Associazione

ASSP Onlus – C. Archimede

La Presidente

(Sig.ra Lairetta Furlan)
